



Editrice

**Responsabilità processuale aggravata in caso di trascrizione della domanda giudiziale:
la valutazione dell'imprudenza**
(annotazione schematica a [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.11.2017, n. 26515](#))

di **Giulio SPINA***

Sommario

La questione	2
Il principio di diritto	2
Argomentazioni	2
La norma	2
Ambito di operatività dell'istituto	3
Parametri di legittimo utilizzo	3
Caso di specie	4

* Direttore editoriale Centro Studi Diritto Avanzato - Edizioni; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

La questione

La pronuncia in commento affronta il problema dell'individuazione dei presupposti per la condanna ex [art. 96 c.p.c., comma 2](#); ciò con particolare riferimento all'ipotesi di trascrizione della domanda giudiziale.

Il principio di diritto

Ai fini della configurabilità della [responsabilità processuale](#) aggravata prevista dall'[art. 96 c.p.c., comma 2](#) è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta. Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio.

La pronuncia in commento sceglie di preferire il **secondo orientamento** esposto.

La Cassazione afferma il seguente principio di diritto: *in materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la [giurisdizione del giudice tributario](#) nel caso di **opposizione riguardante l'atto di precetto, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti)**.*

Argomentazioni

La norma

Art. 96, comma 2, c.p.c., che prevede la possibilità che la **parte soccombente** sia **condannata al risarcimento del danno** alle seguenti condizioni:

- infondatezza della domanda proposta;
- che la parte abbia agito senza la normale prudenza;
- nelle ipotesi in cui alla proposizione della domanda giudiziale si associ il compimento di - o che essa sia preceduta da - altre attività processuali o accessorie, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed astrattamente idonee ad essere fonte di un pregiudizio patrimoniale: la trascrizione della domanda, la esecuzione di un provvedimento cautelare, l'iscrizione di ipoteca giudiziale, l'intrapresa di una azione esecutiva.

I presupposti per la configurazione di detta responsabilità sono quindi diversi e più severi rispetto a quelli previsti dal primo comma (che assoggetta alla condanna risarcitoria l'attore che abbia agito in giudizio in mala fede o colpa grave): non è richiesto l'aver agito con dolo o colpa grave, ma soltanto l'aver proposto una **domanda oggettivamente infondata**, e la proposizione di essa **senza la normale prudenza**.

Ambito di operatività dell'istituto

- La **determinazione del contenuto della clausola dell'agire in giudizio facendo uso della normale prudenza** non è rimessa alla esclusiva, personale sensibilità del giudice di merito nella sua valutazione della fattispecie concreta (non sindacabile a meno che non incorra negli strettissimi limiti dell'attuale rilevanza del vizio di motivazione, ovvero se la motivazione non sia di fatto inesistente o così illogica da essere sostanzialmente inesistente) ma **va effettuata alla stregua di determinati parametri che ne rendano verificabile la correttezza del ragionamento**.
- L'ipotesi contemplata dall'art. 96 c.p.c., comma 2 è una **fattispecie risarcitoria, tipica e ad istanza di parte**.
- Agire in giudizio per far valere una pretesa che si riveli infondata non è condotta in sé rimproverabile (Cass. n. 21570 del 2012): **ciò che viene indirettamente sanzionato non è l'agire in giudizio in sé, ma l'agire in giudizio che abbia provocato a terzi un danno ingiusto**, in particolare con l'utilizzo - scevro della normale prudenza - di uno degli strumenti processuali indicati dalla norma, di per sé volti a tutelare, incrementare o ripristinare la garanzia patrimoniale dell'attore.

Parametri di legittimo utilizzo

Il **rigetto nel merito**, all'esito del giudizio, della domanda, è il primo elemento della fattispecie, e come tale costituisce **circostanza necessaria ma non sufficiente** a giustificare una condanna ex art. 96 c.p.c., comma 2.

Ad esso deve necessariamente accompagnarsi la **valutazione della imprudenza della parte**:

- valutazione **prognostica ex ante**: porsi nelle condizioni della parte nel momento in cui ha agito e considerare gli elementi a conoscenza della parte, o quelli che non avrebbe potuto ignorare usando

l'ordinaria diligenza e quindi considerare se, al momento di agire, l'attore fosse a conoscenza che le sue possibilità di aver ragione nel merito erano significativamente ridotte, il che avrebbe dovuto renderlo maggiormente prudente nel proporre la domanda o eventualmente sconsigliarlo dal richiedere o azionare quel particolare tipo di tutela (concessione di un provvedimento cautelare o altro) che sapeva avrebbe prodotto un presumibile danno per il destinatario, a fronte di una incerta titolarità del diritto per il quale agiva;

- **prendere in considerazione, oltre all'esito della lite**, che in sé non è dato sufficientemente univoco (diversamente opinando si verrebbe indirettamente a scoraggiare in sé la proposizione delle domande giudiziali), se la tesi giuridica proposta, all'epoca dell'introduzione della domanda, apparisse del tutto infondata o minoritaria, o anche se dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dall'attore emergesse la palese infondatezza della sua domanda;
- quanto all'**esito della causa**, si ricorda che:
 - a) un **elemento estrinseco forte nel senso della palese infondatezza della domanda è costituito dalla c.d. doppia conforme**, ovvero dal fatto che la domanda dell'attore sia stata conformemente rigettata all'esito del primo e poi anche del secondo grado del giudizio;
 - b) l'**esistenza di eventuali esiti alterni o difformi** nei precedenti gradi di giudizio può essere invece considerato indice, di per sé, di una valutazione prognostica non univoca;
 - c) **eventuali esiti altalenanti della causa, o eventuali valutazioni favorevoli all'attore** nell'ambito di procedimenti incidentali (quali il diniego di concessione della sospensione dell'esecutività della sentenza) non possono non essere tenute in conto per valutare se chi agisce non ha usato la normale prudenza;
- con particolare riferimento alla **responsabilità aggravata scaturente dall'aver trascritto la domanda giudiziale**, occorre verificare se si sia in presenza di una **trascrizione legittima, o obbligatoria**, o se la trascrizione sia stata **effettuata, strumentalmente o meno, fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge**, in quanto in ciò può essere ravvisato un sensibile indice di violazione del canone di comune prudenza.

Caso di specie

Trattasi di domanda volta alla **costituzione di una servitù di passaggio**.

La trascrizione era quindi obbligatoria, ai sensi dell'art. 2653 c.c., comma 1.

In effetti, la trascrizione è necessaria non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma solo per l'**opponibilità ai terzi dell'eventuale decisione favorevole**. Deve però ritenersi che **non sia esigibile, ai fini di evitare una valutazione di violazione del canone di normale prudenza, che l'attore nel proporre la domanda rinunci ad eseguirne la trascrizione** ove prevista come obbligatoria ai fini della eventuale opponibilità ai terzi di una pronuncia positiva, perché in tal modo lo si verrebbe preventivamente a privare della possibilità di avvalersi un eventuale esito positivo del giudizio, non potendo opporre ai terzi interessati l'esito favorevole del procedimento e quindi a frustrare il successo di una eventuale iniziativa giudiziaria.

Quindi, nella specie, non costituisce elemento legittimamente apprezzabile ai fini della configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 2 il fatto in sé della trascrizione della domanda giudiziale.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile